

# Cernita di sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

## 2° trimestre 2009

### I. Sentenze contro la Svizzera

#### 1. Sentenza [Glor](#) del 30 aprile 2009 (ricorso n. 13444/04)

*Articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinazione con l'articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare); tassa d'esenzione dall'obbligo militare per persone dichiarate inabili al servizio*

Il ricorrente è stato dichiarato inabile al servizio militare poiché affetto da diabete. Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, è stato obbligato al pagamento della tassa d'esenzione dall'obbligo militare per persone dichiarate inabili al servizio.

Invocando una violazione dell'articolo 14 in combinazione con l'articolo 8 CEDU, il ricorrente ha fatto valere davanti alla Corte che escluderlo contro la sua volontà dal servizio militare e nel contempo chiedergli il pagamento di una tassa d'esenzione equivale a un trattamento discriminatorio nei suoi confronti.

Con riferimento all'obiezione del Governo, secondo cui l'articolo 8 e di conseguenza l'articolo 14 della Convenzione non sono applicabili al caso specifico, la Corte ha deciso che la nozione di vita privata ai sensi dell'articolo 8 CEDU include anche l'integrità fisica della persona e che una tassa dovuta per inabilità al servizio militare per motivi di salute ricade nella sfera di applicazione del suddetto articolo.

Nel merito, la Corte ha deliberato che nei confronti del ricorrente sussiste un doppio trattamento discriminatorio: da un canto rispetto a persone con un grado d'invalidità superiore al suo, che sono esonerate dal pagamento della tassa d'esenzione; dall'altro poiché non gli è possibile evitare il pagamento della tassa tramite il servizio civile, essendo questo riservato a persone che rifiutano di prestare servizio militare per motivi di coscienza.

Riguardo all'esistenza di motivi obiettivi per suddetta discriminazione, la Corte ha concluso che le autorità svizzere non hanno, nel caso in esame, trovato un giusto equilibrio tra il pubblico interesse e i diritti garantiti al ricorrente, in particolare se si tiene conto dei seguenti elementi: l'importo della tassa d'esenzione (non trascurabile per il ricorrente) e la durata dell'obbligo di pagamento; la volontà del ricorrente di prestare servizio militare o civile; la mancanza di alternative adatte per persone nella situazione del ricorrente. La Corte non è inoltre convinta che sussista un interesse pubblico nel richiedere il pagamento di una tassa come compensazione tra chi presta il servizio militare e chi è dichiarato non idoneo. La Corte fa inoltre presente che questo tipo di tassa esiste in pochissimi Stati (nessuno in Europa). In riferimento al grado di invalidità del ricorrente, la Corte ha stabilito che le autorità svizzere non hanno tenuto sufficiente-

mente conto della sua situazione personale. La Corte ha riscontrato pertanto una violazione dell'articolo 14 in combinazione con l'articolo 8 CEDU (unanimità; domanda di riesame dinanzi alla Grande Camera pendente).

## 2. Sentenza [Verein gegen Tierfabriken n. 2](#) del 30 giugno 2009 (Grande Camera) (ricorso n. 3277)

*Articolo 10 CEDU, libertà di espressione; rigetto della domanda di revisione di una sentenza CEDU e mantenimento del divieto di diffusione di uno spot pubblicitario*

Nel 1994 la «Società anonima per la pubblicità alla televisione» (ora «Publisuisse SA») negò l'autorizzazione alla trasmissione di uno spot pubblicitario del «Verein gegen Tierfabriken (VgT)» in cui, tra l'altro, l'allevamento di massa di suini era paragonato alle condizioni di vita nei campi di concentramento. Con sentenza del 28 giugno 2001 ([VgT n. 1](#)) la Corte constatò al riguardo una violazione dell'articolo 10 CEDU. A ciò seguì una richiesta di revisione da parte del VgT al fine di poter riaprire il procedimento e mandare in onda lo spot del 1998. Il Tribunale federale rigettò la domanda di revisione e indicò, oltre ad aspetti di carattere formale, che l'interesse del ricorrente nel mandare in onda lo spot era di certo cambiato rispetto al 1994. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, responsabile per il monitoraggio dell'esecuzione delle sentenze, non informato sul rigetto della domanda di revisione, mise fine alla procedura di esecuzione con una risoluzione nel luglio 2003.

In prima istanza davanti alla Camera e successivamente davanti alla Grande Camera, VgT fa valere che il mantenimento del divieto di messa in onda dello spot pubblicitario dopo la sentenza della Corte EDU del 28 giugno 2001 costituisce una nuova violazione dell'articolo 10 CEDU.

In sede di valutazione dell'ammissibilità del ricorso, la Grande Camera respinge l'argomentazione del Governo svizzero secondo la quale non sarebbero stati esauriti tutti i rimedi giuridici nazionali (il ricorrente avrebbe potuto ottenere la messa in onda dello spot per vie civili) con la motivazione che il Tribunale federale, nella decisione di rigetto della domanda di revisione, si era espresso anche materialmente sull'interesse del ricorrente alla diffusione dello spot. La Grande Camera specifica inoltre nella sua sentenza che il monitoraggio a cura del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa non impedisce la riapertura del medesimo caso se sono sopravvenuti nuovi fatti. Nel caso in oggetto, la competenza della Corte è giustificata dal rigetto della domanda di revisione, nonché dal divieto di messa in onda dovuto a un nuovo motivo, elemento di cui il Comitato dei Ministri non era stato informato.

Nel merito della violazione dell'articolo 10 CEDU, la Corte ripete in sostanza quanto espresso nella sentenza VgT del 2001 e riconosce una violazione della libertà di espressione (11 voti contro 6).

## 3. Decisione [Lebet e altri](#) del 18 giugno 2009 (ricorso n. 18061/03)

*Articolo 6 CEDU, diritto a un equo processo, e articolo 8 CEDU, diritto al rispetto della vita privata e familiare; costruzione di una linea ad alta tensione*

Oggetto della richiesta è la prevista costruzione di una linea ad alta tensione (220kV), che andrà a sostituire una linea a 125 kV. Ricorrenti sono la società Schweingruber AG, sul cui terreno sarà sospesa la linea, e diversi proprietari o affittuari di terreni distanti da 55 a 210 metri dall'asse della linea.

I ricorrenti richiamano l'articolo 8 CEDU e fanno valere che la linea ad alta tensione prevista pregiudica la loro salute fisica, il loro benessere e l'utilizzo delle loro abitazioni. Essi non sarebbero inoltre stati ascoltati da un tribunale indipendente e imparziale, come previsto dall'articolo 6 CEDU, in quanto il ricorso contro l'autorizzazione del piano sarebbe stato esaminato dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni e dal Consiglio federale.

In riferimento alla pretesa violazione dell'articolo 8 CEDU, la Corte rimanda all'articolo 35 § 1 della Convenzione secondo il quale devono essere esauriti tutti i rimedi giuridici nazionali che consentirebbero di risolvere la violazione lamentata. I ricorrenti non soddisfano tale condizione in quanto non hanno sfruttato le possibilità di ricorso interne a loro disposizione in occasione della procedura di espropriazione (gestita all'epoca separatamente). La richiesta è pertanto respinta all'unanimità.

Anche riguardo al diritto d'accesso a un tribunale, la Corte ritiene che i ricorrenti non abbiano esaurito tutti i rimedi giuridici nazionali. Dal momento che tale aspetto contraddice il contenuto stesso della richiesta, la Corte valuta quest'ultima come chiaramente immotivata e non entra nel merito (unanimità).

## II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

### 1. Sentenza [Cherif e altri](#) contro l'Italia del 7 aprile 2009 (ricorso n. 1860/07)

*Articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare); espulsione*

I ricorrenti, due fratelli tunisini e una donna italiana sposata con uno dei fratelli (a seguire "primo ricorrente"), criticano l'espulsione verso la Tunisia nel 2007 del primo ricorrente, sospettato in Italia di terrorismo. Il primo ricorrente non ha firmato la procura dell'avvocato che rappresenta gli altri due ricorrenti dal momento della sua espulsione; la Corte decide pertanto di cancellare dal ruolo la parte a lui relativa. La Corte dichiara ammissibile la richiesta per gli altri due ricorrenti, ma delibera con quattro voti contro tre che, in considerazione del pericolo che il primo ricorrente rappresenta per la sicurezza nazionale, la sua espulsione non costituisce violazione dell'articolo 8 CEDU.

### 2. Sentenza [Marttinen](#) contro la Finlandia del 21 aprile 2009 (ricorso n. 19235/03)

*Articolo 6 CEDU (diritto a un equo processo); diritto al silenzio e a non autoincriminarsi*

Il ricorrente era stato multato nell'ambito di un procedimento di esecuzione per debiti poiché si era rifiutato di fornire informazioni sul suo patrimonio. All'epoca era inoltre sospettato di frode. Innanzi alla Corte fa valere che la multa costituirebbe una violazione del suo diritto al silenzio e a non autoincriminarsi. La Corte delibera che il procedimento di esecuzione non giustifica la violazione dei diritti sopracitati e che sussiste una violazione dell'articolo 6 § 1 CEDU (unanimità).

### 3. Sentenza [Karakó](#) contro l'Ungheria del 27 aprile 2009 (ricorso n. 39311/05)

*Articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare); nessuna tutela della buona reputazione*

Il ricorrente è un parlamentare ungherese. Nel 2002, prima delle elezioni parlamentari, erano stati distribuiti nella sua circoscrizione elettorale dei volantini, firmati dal presidente dell'unità amministrativa della medesima circoscrizione, in cui tra l'altro si indicava che il ricorrente avrebbe votato contro gli interessi della propria circoscrizione elettorale. Il ricorrente fa valere una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata previsto dall'articolo 8 CEDU, in quanto le autorità si sarebbero rifiutate di sanzionare penalmente il presidente della circoscrizione per le sue affermazioni.

La Corte stabilisce che nel caso in esame era in gioco soltanto la reputazione del ricorrente e non la sua integrità personale. I giudici rammentano che finora la Corte ha riconosciuto la tutela della reputazione come un diritto proprio solo nel caso di affermazioni di fatto talmente gravi da influire direttamente sulla vita privata di una persona. Nella fattispecie non si ravvisa tale condizione. Una limitazione della libertà d'espressione a

tutela della reputazione del ricorrente costituirebbe quindi un'ingerenza ingiustificata nella sfera di applicazione dell'articolo 10 CEDU. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

**4. Sentenza [Bigaeva](#) contro la Grecia del 28 maggio 2009 (ricorso n. 26713/05)**

*Articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14 CEDU (divieto di discriminazione); autorizzazione alla professione di avvocato*

La ricorrente, di origine russa, non è stata ammessa a partecipare all'esame per l'iscrizione all'albo degli avvocati, nonostante abbia conseguito la laurea in giurisprudenza, completato il praticantato come avvocato e ottenuto il brevetto di avvocato. Davanti alla Corte fa valere una violazione dell'articolo 8 CEDU nonché dell'articolo 8 in combinazione con l'articolo 14 CEDU.

La Corte ritiene che l'interdizione alla professione di avvocato per cittadini di Stati terzi non costituisce una violazione del divieto di discriminazione. Constatata tuttavia una violazione dell'articolo 8 CEDU, poiché la questione della nazionalità non è stata sollevata fino al termine della procedura, quando la ricorrente aveva già portato a termine il praticantato ed è stata informata del fatto che non aveva il diritto di partecipare all'esame. La Corte riconosce che ciò ha reso inutili gli sforzi professionali e disatteso le attese legittime della ricorrente con ripercussioni inammissibili sulla sua vita privata, tutelata dall'articolo 8 della Convenzione (violazione dell'art. 8 CEDU; unanimità).

**5. Sentenza [Opuz](#) contro la Turchia del 9 giugno 2009 (ricorso n. 33401/02)**

*Articolo 2 (diritto alla vita), 3 (proibizione della tortura) e 14 CEDU (divieto di discriminazione), protezione contro la violenza domestica*

La ricorrente, di origine turca, e sua madre hanno subito per anni atti di violenza grave e minacce da parte del marito della ricorrente. Contro quest'ultimo sono stati aperti al riguardo numerosi procedimenti penali, in parte sospesi in seguito al ritiro della denuncia da parte della ricorrente o di sua madre. In un caso, in considerazione della gravità dell'atto e nonostante il ritiro della denuncia, il marito della ricorrente è stato condannato per tentato omicidio a una pena detentiva di tre mesi. Non appena scontata la pena, il marito è tornato a minacciare la ricorrente e sua madre, che hanno informato le autorità regionali. La madre della ricorrente è stata infine uccisa dal marito della figlia, condannato poi per omicidio. Rilasciato dopo sei anni dal carcere, egli ha nuovamente minacciato la ricorrente.

Dinanzi alla Corte la ricorrente fa valere una violazione degli articoli 2 e 3 CEDU nonché di tali articoli in combinazione con l'articolo 14 CEDU. Con riferimento agli obblighi positivi degli Stati a tutela della vita e a protezione da trattamenti inumani, la Corte conferma all'unanimità la violazione della Convenzione e redige un elenco di criteri secondo i quali uno Stato debba intervenire anche in caso di ritiro della denuncia. I giudici affermano la violazione del divieto di discriminazione e rimandano in particolare al diritto ONU per la protezione delle donne contro la discriminazione, in base al quale la

mancata tutela dalla violenza domestica rientra nella protezione contro la discriminazione.

**6. Decisione [Greenpeace E.V. e altri](#) contro la Germania del 12 maggio 2009 (ricorso n. 18215/06)**

*Articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata); rifiuto delle autorità di prendere misure contro le polveri fini generate da veicoli a motore diesel*

I ricorrenti lamentano dinnanzi alla Corte il rifiuto da parte delle autorità tedesche di prendere misure specifiche per limitare l'emissione di polveri fini da veicoli diesel. In particolare chiedono l'introduzione dell'obbligo di installare un filtro specifico per i motori diesel.

La Corte non esamina in dettaglio la questione della qualità di vittima dei ricorrenti. Stabilisce in prima linea che lo Stato tedesco ha preso misure per limitare l'inquinamento da polveri fini generate da veicoli diesel e che i ricorrenti non sono stati in grado di dimostrare che le autorità tedesche non abbiano rispettato il margine di apprezzamento concesso agli Stati membri in ambito ambientale. La richiesta è respinta come chiaramente infondata (unanimità).